



REPUBBLICA ITALIANA

163/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Donatella Scandurra	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di pensioni, iscritto al n. **61462** del ruolo generale, proposto dall'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (INPS), in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: 80078750587), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Antonietta Coretti (*avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it*), Lidia Carcavallo (*avv.lidia.carcavallo@postecert.inps.gov.it*), Antonella Patteri (*avv.antonella.patteri@postecert.inps.gov.it*), Giuseppina Giannico (*avv.giuseppina.giannico@postecert.inps.gov.it*) e Sergio Preden (*avv.sergio.preden@postecert.inps.gov.it*), unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso i suindicati indirizzi digitali,

contro

OMISSIS, nato ad *Omissis* il *omissis* (c.f.: **OMISSIS**), rappresentato e

difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Giovanni Recanati (*giovannirecanati@pec.ordineavvocativiterbo.it*) e Vittorio Belmonte, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso il suindicato indirizzo digitale,

avverso e per la riforma

della sentenza n. 206/2023 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, pubblicata in data 30.3.2023.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 18.9.2025, il relatore, nonché l'avv. Carcavallo.

Svolgimento del processo

L'INPS si duole dell'epigrafata decisione con cui la Sezione territoriale, in composizione monocratica e in funzione di giudice delle pensioni, ha riconosciuto il diritto dell'odierno appellato - ex militare, cessato dal servizio nel 2016, con anzianità al 31.12.1995 di anni 19 e mesi 9 - alla rivalutazione contributiva, ex art. 54 d.p.r. n. 1092/73, siccome interpretato da C. conti, SS.RR. nn. 1 e 12 del 2021, nonostante dalla stessa documentazione versata in atti dal ricorrente in prime cure si evincesse l'avvenuta liquidazione della pensione col sistema interamente retributivo e non già misto.

All'uopo, l'appellante deduce l'*error in iudicando* commesso dal primo giudice nell'applicazione dell'art. 54 cit., nonché dell'art. 1, commi 12 e 13, l. n. 335/95, concludendo per la riforma della sentenza, ad ogni effetto e conseguenza di legge.

L'appellato ha presentato memoria di costituzione di mero stile, dichiarando di: a) riportarsi alle difese di prime cure; b) rimettersi alla decisione del Collegio; c) non comparire all'udienza. Chiede, pertanto, il rigetto del gravame ovvero, in via subordinata, la compensazione delle spese di lite.

All'udienza di discussione della causa, il difensore dell'INPS ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri scritti.

Motivi della decisione

L'appello è fondato.

Ha, invero, manifestamente errato il primo giudice, laddove - non avvedendosi, sulla scorta della semplice lettura del provvedimento impugnato dal pensionato in prime cure e versato in atti (ove emerge il possesso, in capo al medesimo, di un'anzianità di servizio superiore ai 18 anni al 31.12.1995) - anzichè dichiarare il difetto di interesse a ricorrere, stante la contestata erogazione di un trattamento previdenziale, da parte dell'INPS, di maggior (o, comunque, ugual) favore rispetto a quello domandato giudizialmente, in ragione dell'applicazione dei più favorevoli parametri di computo della base pensionabile col sistema interamente retributivo (art. 1, comma 13, l. n. 335/95), anziché misto (art. 1, comma 12, l. n. 335/95), ha accolto la domanda, sul falso presupposto che costui rientrasse nell'ambito della pensione liquidata col metodo c.d. "misto", ex art. 1, comma 12, l. n. 335/95 (in termini analoghi, *ex plurimis*, C. conti, Sez. I App., nn.

477/2023 e 513/2022).

Ne discende l'integrale riforma della sentenza appellata, ad ogni effetto e conseguenza di legge, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, quanto a quelle del primo, ex art. 186, primo comma, c.g.c. e, quanto a quelle del secondo, ex art. 92, secondo comma, c.p.c. (richiamato dall'art. 31, ult co. c.g.c.), siccome manipolato dal giudice delle leggi (cfr. C. cost. n. 77/2018) e da ritenersi applicabile anche ai giudizi pensionistici (arg. ex C. cost. n. 41/2020, per identità di *ratio*), trattandosi di gravame determinato da errore del giudice agevolato dalla inconferente difesa dell'INPS in primo grado che - anziché evidenziare da subito l'incongruenza poi posta fondamento del gravame - ha depositato una memoria stereotipata riguardante il diverso caso della pensione col sistema "misto", circostanza integrante le gravi ragioni di cui alla cennata norma processuale.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'INPS e iscritto al n. **61462** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo accoglie, per l'effetto annullando la sentenza impugnata. Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.9.2025.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Aurelio Laino

F.to Enrico Torri

Depositato in Segreteria il 05/11/2025

Per il Dirigente

Il Funzionario preposto

F.to Maria Vittoria Zotta